

OGGETTO: PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RILIEVI OPERA: REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN RETI SEPARATE RAMO FANCH ABITATO DI FONDO'. AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE DALL'ING. GIANFRANCO CANESTRINI C.F. CNSGFR46T29B165I CON STUDIO TECNICO IN FONDO P.I. 00250840220.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 87 di data 14 luglio 2009 con la quale è stato affidato all'ing. Gianfranco Canestrini C.F. CNSGFR46T29B165I con studio tecnico in Fondo P.I. 00250840220, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, prestazioni per la sicurezza e rilievi, relativi all'opera per la costruzione di condotta fognaria in reti separate ramo Fanch – abitato di Fondo riconoscendo al professionista un compenso di Euro 8.659,54 (compresa IVA e CNPAIA);

Preso atto che il tecnico incaricato ha provveduto a predisporre il progetto, la relazione illustrativa ed il quadro economico per un importo complessivo di Euro **165.000,00**, di cui Euro 120.000,56 per lavori ed Euro 44.999,44 per somme a disposizione. Gli elaborati progettuali riportano la data 25 novembre 2009 ed a tale progetto non è mai stata data esecuzione per l'assenza delle risorse finanziarie proprie del Comune e che sull'investimento a tutt'oggi non è mai stato concesso alcun contributo provinciale, inoltre gli elaborati progettuali con data 29.11.2009 sono stati acquisiti al protocollo comunale n. 2338 di data 15 aprile 2015;

Considerato ora che il professionista pur avendo adempiuto all'obbligazione richiesta dal Comune di Fondo con la citata delibera n. 87/2009 non ha mai richiesto il pagamento del corrispettivo dovuto;

Verificato che in data 15 aprile 2015, nelle forme previsto dall'articolo 1, commi 209-214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (fatturazione elettronica), il professionista emetteva la fattura relativa alla prestazione affidata con la citata deliberazione n. 87/2009 e che tale documento veniva regolarmente respinto dal Segretario comunale contestando al professionista l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento ed inoltre veniva contestato anche un notevole ritardo nella consegna degli elaborati progettuali tale da non giustificare il pagamento;

Preso atto ora che la questione è stata analizzata dalla Giunta comunale nella seduta di data 23 aprile 2015 e che dopo una valutazione comparativa dell'interesse del Comune a proseguire nella progettazione e dare attuazione all'investimento e la mera formalità del ritardo nel professionista a richiedere il pagamento della prestazione, ha ritenuto prevalente quello della corretta progettazione dell'investimento. Respingere per questioni formali la richiesta di pagamento della prestazione avrebbe certamente comportato, in caso di attivazione dell'investimento, l'obbligo di affidare un nuovo incarico tecnico di revisione del progetto. Da non sottovalutare poi che l'attuale momento di crisi del settore tecnico non induce certo a non riconoscere ad un professionista il compenso per un incarico regolarmente affidato e correttamente eseguito solo per un semplice errore formale di ritardo nel sollecito del pagamento della prestazione.

Per tali motivazioni è stato proposto al professionista che il Comune di Fondo riconoscerà il pagamento della prestazione previa consegna di *un nuovo elaborato progettuale conforme alle nuove disposizioni normative in materia di lavori pubblici: in particolare alle ultime modifiche della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s. m. ed al relativo regolamento di attuazione, approvato con approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché alle disposizioni del regolamento di attuazione al codice degli appalti approvato con D.P.R. 207/2010. Nella predisposizione del nuovo computo si indicava di tener conto delle disposizione dell'articolo 43 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 relativamente all'obbligo del ribasso dell'8% sui lavori, imprevisti e sulle forniture;*

Verificato che il professionista con comunicazione via e mail pervenuta in data 24 aprile ed acquista al prot. n. 2575, comunicava il proprio *“impegno a titolo gratuito alla revisione completa del progetto, con riverifica dello stesso, con l'adeguamento alle attuali disposizioni di legge e con tutti gli ulteriori elaborati che verranno richiesti e necessari per procedere all'esecutività ed all'appalto dei lavori”;*

Ritenuti quindi ora sussistenti i presupposti per riconoscere all'ing. Gianfranco Canestrini C.F. CNSGFR46T29B165I con studio tecnico in Fondo P.I. 00250840220 il compenso per le prestazioni eseguite in attuazione della deliberazione n. 87/2009, dando atto che al pagamento provvederà direttamente la Giunta comunale all'atto di approvazione dei nuovi elaborati progettuali che il professionista si è impegnato a predisporre in adeguamento alle vigenti normative in materia di lavori pubblici;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11; nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11;

Vista, la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s. m. ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Visto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 settembre 2010, n. 207 per quanto applicabile in Provincia di Trento;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di riconoscere, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse della presente deliberazione, il diritto dell'ing. Gianfranco Canestrini C.F. CNSGFR46T29B165I con studio tecnico in Fondo P.I. 00250840220 al pagamento delle prestazioni affidate con la deliberazione della Giunta comunale n. 87 di data 14 luglio 2009 per la redazione del progetto esecutivo, prestazioni per la sicurezza e rilievi, relativi all'opera per la costruzione di condotta fognaria in reti separate ramo Fanch – abitato di Fondo.
2. Di dare atto che al pagamento del tecnico provvederà direttamente la Giunta comunale all'atto di approvazione dei nuovi elaborati progettuali che il professionista si è impegnato a predisporre in adeguamento alle vigenti normative in materia di lavori pubblici, previa emissione della fattura in formato elettronico secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 209-214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo UFBIU4, precisando fin d'ora che trattandosi di prestazione a favore di un singolo professionista la liquidazione non è soggetta alla speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 c.d. *split payment* in base alla quale il Comune provvede direttamente al versamento all'erario degli oneri I.V.A.

3. Di precisare fin d'ora che l'importo massimo liquidabile all'ing. Gianfranco Canestrini è quello dell'importo di Euro **8.659,54** (compresa IVA e CNPAIA), già impegnato con la citata deliberazione n. 87 di data 14 luglio 2009 al capitolo 25490/01, gestione residui passivi 2009.
4. Di dare atto infine che essendo l'attività richiesta ed indicata al punto n. 1 riferita ad una prestazione conclusa al 29 novembre 2009, data riportata sugli elaborati progettuali definitivi, non trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m. in quanto gli effetti della normativa decorrono per le prestazioni, servizi e lavori affidati dall'agosto 2010 e non con effetti retroattivi.
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
6. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.